

Capitolo 2

Tratti di fune e cattura

Il trasferimento del pallone nelle aree urbane, iniziato fin dalla seconda metà del Cinquecento, cambiò con il passare del tempo il significato sociale del gioco che da elemento esclusivo dell'educazione aristocratica divenne divertimento pubblico.

Quella stessa nobiltà, che per prima aveva esaltato le virtù del pallone, assaporando direttamente il piacere del gioco, si fece patronatrice dello spettacolo, facendo a gara ad ingaggiare i più bravi artisti in circolazione.

Le contese fra i "partiti" delle varie città e cittadine risvegliarono lo spirito d'emulazione nei giovani delle classi borghesi e popolari, allargando considerevolmente la base dei praticanti. Questa crescita comportò la necessità di appropriarsi di altri spazi ed in particolare, per la loro favorevole e confacente ubicazione, gli slarghi in prossimità degli edifici religiosi, causando così una serie di inconvenienti. Come si era verificato in passato per la palla, le varie autorità, per arginare l'eccessivo entusiasmo dei giocatori e per garantire la quiete dei luoghi di culto, furono costrette ad emanare una copiosa serie di bandi e di ordini, sulla stessa falsariga della grida pubblicata a Mantova il 2 settembre 1448 che proibiva di «andare a zugar a la balla grossa presso la chiesa de Santa Croce posta nella

contrada del Monte Negro», sotto pena di tratti di fune e carcere. Simili provvedimenti, oltre ad essere impopolari, furono spesso contestati e disattesi.

Sempre nel mantovano, il 15 giugno 1576, da Canneto si scriveva al duca di Mantova che non si intendeva uniformarsi alle direttive del Cardinale Borromeo, tendenti a proibire il gioco del pallone, poiché a Roma il gioco era sempre stato ammesso persino nello stesso palazzo del papa, dove, fra l'altro, era stato visto giocare alla palla il medesimo cardinale. Più tardi, il 9 aprile 1580, a conferma del particolare favore che il pallone godeva presso la corte mantovana e della popolarità che aveva raggiunto nel giro di qualche decennio, il duca Guglielmo, chiamato in causa per dirimere una questione tra i giocatori ed il proprietario di un palazzo, sollecitò il Podestà di Ostiglia ad ordinare «a Mr. Gabriele Zucconi (...) che non impedisca il consueto giuoco del pallone, quale capitando nella sua corticella, faccia restituire a giocatori», mentre Pietro De Felice, pallonaro, si impegnava a «far accomodare li coppi che nel giuocare si guastassero».

Successivamente, nel bando del 28 ottobre 1587, sopra il divieto sui giochi di azzardo, si precisava che «per il contrario non vogliamo che s'intenda vietato il gioco di



Giocatore di pallone, ceramica di Mantova, XVII secolo.

